



# UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

---

Bruxelles, 17 dicembre 2013  
(OR. en)

2012/0202 (COD)  
LEX 1416

PE-CONS 114/1/13  
REV 1

ENV 1050  
ENER 512  
IND 319  
COMPET 807  
MI 1003  
ECOFIN 1003  
TRANS 573  
AVIATION 202  
CODEC 2523

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA  
DIRETTIVA 2003/87/CE VOLTA A CHIARIRE LE DISPOSIZIONI SUL CALENDARIO DELLE  
ASTE DI QUOTE DI GAS A EFFETTO SERRA**

**DECISIONE N. .../2013/UE  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 17 dicembre 2013**

**recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire  
le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,  
previa consultazione del Comitato delle regioni,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C 11 del 15.1.2013, pag. 87.

<sup>2</sup> Posizione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2013.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> non specifica le modalità di distribuzione nel periodo di scambio dei volumi delle quote di emissioni di gas a effetto serra destinate a essere messe all'asta.
- (2) Ai fini della certezza del diritto e della prevedibilità del mercato, è opportuno chiarire che, per garantire il corretto funzionamento del mercato, in circostanze eccezionali, la Commissione dispone della facoltà di adeguare il calendario delle aste stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

### *Articolo 1*

All'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/87/CE sono aggiunte le frasi seguenti:

"Qualora una valutazione indichi, per i singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1° gennaio 2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni".

### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*